

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 dicembre 2014, in Bologna presso l'hotel Zanhotel Europa, si sono incontrati :

le Società appartenenti al Gruppo Mercatone Uno : Tre Stelle srl, Mercatone Uno Business srl, Mercatone Uno Services SpA, M. Uno Trading srl, M. Estate SpA, Mercatone Uno Finance srl, M.,@srl, Mercatone Uno Logistics srl, tutte con sede legale in Imola Via Molino Rosso n. 9/C, rappresentate dal Dott. Luca Orsi e dal Sig. Alessandro Amileni assistite dagli Avvocati dello studio TLS di Milano Gianluigi Baroni, Davide Neirotti e Maria Castiglione Minischetti

E





Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL in persona della Sig.ra Sabina Bigazzi (Nazionale), anche per le rispettive rappresentanze territoriali (regionali e provinciali) e RSA/RSU di punto vendita;

FISASCAT-CISL in persona del Sig. Vincenzo Dell'Orefice (Nazionale), anche per le rispettive rappresentanze territoriali (regionali e provinciali) e RSA/RSU di punto vendita;

UILTUCS in persona dei Sig.ri Antonio Vargiu e Paolo Proietti, (Nazionali) anche per le rispettive rappresentanze territoriali (regionali e provinciali) e RSA/RSU di punto vendita.

PREMESSO CHE

- A) Il Gruppo Mercatone Uno da tempo sta attraversando una grave situazione di crisi economico-finanziaria ed operativa dovuta sia alla negativa e perdurante congiuntura economica e di mercato che sta interessando il settore di riferimento (largo consumo), sia al continuo e costante calo delle vendite e dei ricavi fatto registrare negli ultimi anni e continuato anche nel corrente anno;
- B) A decorrere dall'anno 2010, per fronteggiare la grave situazione enunciata al punto A del presente verbale di accordo le Società appartenenti al Gruppo Mercatone Uno e le Organizzazioni Sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno stipulato vari accordi sindacali, che qui si intendono richiamati integralmente, che hanno consentito di attivare diversi tipi di ammortizzatori sociali (contratti di solidarietà, cassa integrazione salariale, ecc);
- C) In data 18/9/14 venivano sottoscritte tra le Parti firmatarie del presente verbale di accordo, apposite intese in sede sindacale, che si intendono qui richiamate integralmente e che sono poi state oggetto di ratifica in sede ministeriale, che prevedono la definizione ai sensi della L. n. 223/91 delle procedure di licenziamento collettivo avviate con comunicazioni in data 16/7/14 e la messa in mobilità su base volontaria dei dipendenti dei punti vendita in chiusura che: a) siano già in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico a norma di legge o dichiarati di maturare tale requisito entro n. 36 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro; b) manifestino all'Azienda la propria volontà di "non opporsi" al licenziamento ed alla messa in mobilità.
- D) Sempre nell'ambito delle intese di cui al punto C), qui integralmente richiamate, la Società aveva previsto inoltre, sempre sulla base della "non opposizione" al licenziamento, a considerare anche profili di lavoratori appartenenti a punti vendita aperti e/o a lavoratori della sede direzionale di Imola, non rientranti tra quelli dichiarati strutturalmente in esubero per i quali, tuttavia, siano attivabili interventi di sostituzione interna, anche attraverso momenti di affiancamento, formazione o fungibilità, da definirsi caso per caso.



- E) La situazione economico-finanziaria ed anche operativa del Gruppo ha evidenziato, dalla data di sottoscrizione delle suddette intese sulla mobilità, dati in ulteriore peggioramento, tale per cui le Parti hanno previsto di regolare, ad ogni effetto di legge e contratto e con riferimento al personale interessato dalle intese di cui sopra, le modalità ed i termini di erogazione sia delle spettanze di fine rapporto ed indennità di preavviso, sia delle altre poste economiche previste negli accordi sottoscritti tra le Parti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti dichiarano e concordano quanto segue :

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) con riferimento alla corresponsione delle spettanze di fine rapporto di lavoro del personale interessato dalle intese tra le Parti del 18/9/14, l'importo economico da erogarsi a titolo di sostegno economico all'uscita sarà liquidato con il cedolino paga relativo al mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro (per il personale in uscita entro il 30/12/14, pagamento con valuta 10/2/15), ferma restando la già prevista sottoscrizione dei verbali di conciliazione individuale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113 c.c. in sede sindacale o amministrativa;
- 3) le Parti concordano, inoltre, che, per tutto il personale appartenente al Gruppo Mercatone Uno collocato in mobilità successivamente alla sottoscrizione della presente intesa in virtù dei vari accordi sottoscritti tra le Parti sino ad oggi, tutte le spettanze di fine rapporto di lavoro (TFR, ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturati e non goduti, indennità di preavviso, ecc.) saranno liquidate in n. 10 ratei equivalenti, di importo minimo pari ad Euro 500,00 cadauno, con decorrenza dal primo cedolino paga (in mancanza di sostegno economico all'uscita) o con il secondo cedolino paga (in caso di riconoscimento del sostegno – in particolare, per il personale in uscita entro il 30/12/14, primo pagamento con valuta 10/3/15, ultimo pagamento con valuta 10/12/15) utile successivo a quello di sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale in sede sindacale o amministrativa;
- 4) restano invariate e confermate tutte le altre previsioni di cui alle intese tra le Parti indicate in premesse non modificate dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Le Società del Gruppo Mercatone Uno

FILCAMS – CGIL

Studio TLS

FISASCAT-CISL

ULTUCS